



COMUNE DI BIANCO
Piazza 5 Martiri • 89032 BIANCO (R.C.)
Tel. 0964 - 911002 • Fax 0964 - 913274
Cod. fisc. 81000770800 P. IVA 00300480803
Pec:comune.bianco@asmepec.it

Nr. 286/2020 Reg. Ordinanze

OGGETTO: sospensione attività didattiche e chiusura plesso scuola statale primaria.

IL SINDACO

VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 testo coordinato con la Legge di conversione del 05 marzo 2020, n. 13, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il D.L. 16 luglio 2020 n. 76;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella G.U. n. 190 del 30.07.2020 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso con all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i D.P.C.M. del 23.02.2020, del 25.02.2020, dell'01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020, del 09.03.2020, dell'11.03.2020, del 22.03.2020, dell'01.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020, del 17.05.2020, dell'11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020 e del 07.09.2020, aventi ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."*;

VISTE le *"Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* adottate dalla Presidenza del consiglio dei Ministri — Dipartimento della protezione Civile — in data 04 marzo 2020 prot. n. 13524;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 60 del 12.08.2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche."*, n. 61 del 13.08.2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi alle attività svolte presso stabilimenti balneari, discoteche sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso"*, n. 65 del 08 settembre 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 7 settembre 2020 nel territorio regionale"* e n. 68 del 25 settembre 2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti all'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale"*;

VISTO il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/ 739 del 3 giugno 2020"*.

RICHIAMATA la circolare del Ministero della salute del 12.10.2020 (n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P), avente ad oggetto: *"COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena"*, la quale prevede, per i contatti stretti asintomatici, che i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie;

VISTO il D.P.C.M. del 18.10.2020, avente ad oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.05.2020 n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e del D.L. 16.05.2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 14.07.2020, n. 74, recante ulteriori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19"*;

RILEVATO che lo sviluppo epidemiologico del contagio sul territorio comunale negli ultimissimi giorni ha evidenziato un aumento dei casi positivi ed un conseguente necessario innalzamento della soglia di attenzione che legittima provvedimenti di tipo cautelare;

DATO ATTO che è stata riscontrata la positività al COVID-19, di un genitore di un alunno frequentante la scuola statale primaria, sita in via Dromo di questo Comune, mediante tampone antigenico, la quale dovrà essere attestata da Tampone orofaringeo molecolare, eseguito dalle strutture del servizio sanitario nazionale, secondo quanto stabilito dall'attuale normativa in materia;

POSTA, la necessità, di assumere provvedimenti cautelari in merito, in attesa di conoscere l'esito del Tampone orofaringeo molecolare, già richiesto con urgenza alle autorità sanitarie competenti, mediante la sospensione delle attività didattiche e chiusura del plesso scuola statale primaria, sito in via Dromo di questo Comune;
VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che dispone: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale..."*;
VISTO l'art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica;

ORDINA

con efficacia immediata:

- La sospensione delle attività didattiche e l'immediata chiusura del plesso scolastico della scuola statale primaria sita in Via Dromo del Comune di Bianco, dalla data odierna e fino a lunedì 16 novembre p.v.;
- Il presente provvedimento viene emanato in via precauzionale al fine di garantire la salute degli interessati e dell'intera collettività in ossequio alle disposizioni vigenti.

DISPONE

- che è fatto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di rispettare e far rispettare il presente provvedimento;
- di notificare la presente Ordinanza alle persone destinatarie del provvedimento;

AVVERTE

- che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo on line del Comune e notificata direttamente all'interessato e tramite PEC a:
 - Polizia Municipale del Comune di Bianco (RC);
 - Comandante Stazione Carabinieri di Bianco;
 - Commissariato Polizia di Stato di Bovalino;
 - Dipartimento di prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria.
 - Igiene Pubblica ASP 205 di Reggio Calabria - Distretto della Locride.
- comunicata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria.
-

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio di vigilare in ordine alla corretta osservanza ed esecuzione del presente provvedimento.

Bianco, li 14 Novembre 2020



Sindaco
[Handwritten signature]